



SETTORE LL. PP. – Unità Operativa Reti e Infrastrutture

RELAZIONE TECNICA GENERALE

(Art. 23 D.L.vo n.50/2016 e art. 34 del D.P.R. n.207/10' e smi)

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI, DEGLI IMPIANTI E PRESID ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

MOLFETTA 09/06/2016

Il Coord. della U.O. Reti e Infrastrutture
Ing. Onofrio De Bari

Scopo della seguente relazione tecnica è quello della descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei presenti antincendio ad uso degli immobili comunali oltre alle verifiche, alle prove e ai controlli periodici sui presidi e sugli impianti antincendio.

Gli impianti antincendio da sottoporre a manutenzione e ai controlli e alle verifiche periodiche, sono essenzialmente : gli impianti di rivelazione e allarme incendio automatici, gli impianti di estinzione incendio a naspi e ad idranti con le relative riserve idriche e i sistemi di pompaggio, gli impianti di allarme e rivelazione antincendio manuale, gli impianti di allarme sonoro con le sorgenti di sicurezza, gli impianti di illuminazione di sicurezza e gli impianti di estinzione incendi a gas NAF S-III degli archivi cartacei. I presidi antincendio sono essenzialmente: gli estintori mobili, la segnaletica di sicurezza e antincendio, i maniglioni antipánico e le porte di sicurezza, gli estintori carrellati e mobili, i piani di emergenza e le planimetrie di piano, le vie di esodo, ecc. .

L'obbligo della manutenzione periodica degli impianti antincendio, deriva dal D.L.vo n.81/08' e smi all'art. 64 e dalle stesse norme di prevenzione incendi.

L'obbligo della realizzazione degli impianti antincendio alla regola dell'arte deriva dal D.M. n.37/08' e smi (ex Legge n.46/90'). Le Norme UNI-CIG dettano altre prescrizioni per i singoli impianti, le apparecchiature e i dispositivi di sicurezza, per l'esecuzione degli stessi impianti alla regola dell'arte.

Le normali attività lavorative gestite dal Comune, ad esclusione di alcune piccole attività, ricadono in gran parte nell'elenco delle attività soggette al controllo e all'autorizzazione preventiva dei VV.F. di cui al D.P.R. n.151/11' e smi. Quindi tali attività devono essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., necessario quest'ultimo per il rilascio del certificato di agibilità.

Le attività lavorative, non soggette esplicitamente all'autorizzazione preventiva dei VV.F., ma con presenza di lavoratori subordinati, sono comunque soggette al D.L.vo n.81/08' e ss. mm. ed ii. ed in particolare al D.M.I. del 10.03.98' per quanto concerne la valutazione del rischio di incendio. Quindi anche in assenza della prescrizione dell'autorizzazione preventiva dei VV.F., vanno adottate delle misure preventive contro il rischio di incendio e vanno ugualmente eseguite le verifiche e le prove periodiche e la manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio, quindi vanno redatti i piani di gestione dell'emergenza e vanno designati, formati e informati gli addetti al servizio di emergenza incendio.

Allo stato attuale non è disponibile alcun contratto di manutenzione su tali impianti e/o presidi, in quanto del precedente appalto per l'anno 2015 risultano esauriti i fondi. Per mancanza dei fondi necessari, alcuni impianti antincendio necessitano di interventi per il ripristino del funzionamento con la sostituzione di alcuni pezzi di ricambio, in quanto tali interventi risultano sospesi da anni. Alcuni impianti di estinzione ad idranti necessitano della nuova riserva idrica e del relativo gruppo di pompaggio.

Per ogni immobile comunale la ditta provvederà ad effettuare i controlli e le verifiche periodiche dei presidi e degli impianti antincendio ivi presenti e quindi a ripetere tali controlli con frequenza *semestrale* in modo da garantire la manutenzione periodica e la loro efficienza nel tempo.



Contestualmente, la ditta appaltatrice di tale nuovo contratto di appalto provvederà alla ricognizione dei presidi e degli impianti antincendio tramite relazioni tecniche distinte per ogni immobile e l'elenco degli stessi impianti e presidi.

La ditta installatrice addetta a tali controlli e alla manutenzione dovrà essere abilitata ai sensi del D.M. n.37/08' e smi nelle lettere a), d), e) e g) di cui all'art. 2. La ditta, inoltre, dovrà dare dimostrazione certa di possedere, alla data del bando pubblico, dell'abilitazione alla direttiva F-GAS e delle seguenti apparecchiature e/o attrezzature:

- 1) stazione mobile e stazione fissa per la ricarica e per la revisione degli estintori mobili e carrellati;
- 2) strumentazione per i collaudi e le prove degli impianti ad idranti;
- 3) strumentazione per le prove di funzionamento degli impianti di allarme e rivelazione incendi automatici e manuali;
- 4) software per verifiche delle reti ad idranti e per il calcolo del carico di incendio;
- 5) norme UNI e norme CEI necessarie per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 6) norme tecniche per il recupero degli agenti estinguenti contro il "buco di ozono";
- 7) apparecchiature per la carica, per la manutenzione e per la riparazione degli impianti di estinzione incendi a NAF S-III.

La ditta installatrice dovrà provare in modo certo l'esperienza nel campo della manutenzione degli impianti antincendio, negli ultimi tre anni, e negli immobili tipici della pubblica amministrazione e per tutti gli impianti tecnologici di cui sopra.


Nei lavori in altezza, nei lavori di scavo e più in generale in tutte le situazioni di pericolo, la ditta aggiudicataria dovrà adottare tutte le cautele, le attrezzature e gli apprestamenti di sicurezza al fine di mitigare eventuali infortuni e/o danni alle persone e alle cose. Gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere rispondenti alle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro. La ditta dovrà essere in possesso di un ponte mobile di sollevamento sino a 10,0m di altezza e di un autocestello.

Per la realizzazione dei lavori in assenza di energia elettrica, la ditta dovrà essere dotata di un gruppo elettrogeno portatile di idonea potenza elettrica e prontamente disponibile.

Per ogni misura, prova e/o verifica tecnica, la ditta installatrice provvederà a redigere un apposito rapporto di prova da consegnare al D.LL. e a compilare, per dove previsti o esistenti, i registri di manutenzione e di prevenzione incendi, indicando la data, descrivendo succintamente quanto verificato e apponendo la firma del responsabile del servizio e/o del tecnico che ha effettuato il controllo.

Le Norme UNI da utilizzare per i vari interventi sui presidi e sugli impianti antincendio, sono nell'ordine:

- 1) UNI 9490 "Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio";
- 2) UNI 9494 "Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Manutenzione";
- 3) UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali";
- 4) UNI EN 671-3 "Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Manutenzione dei nastri antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazione flessibili";
- 5) UNI 10779 "Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio".



La ditta dovrà provvedere a realizzare, per ogni immobile comunale e secondo le definizioni del D.M. del 10.03.98' all'allegato VI, rispettivamente:

- 1) la *sorveglianza* delle attrezzature e degli impianti antincendio, collaborando con il personale comunale e con i responsabili del servizio di protezione e prevenzione di ogni attività lavorativa, con frequenza mensile;
- 2) il *controllo periodico* con frequenza semestrale per verificare il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti;
- 3) la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti antincendio.

Semestralmente dovranno essere controllate:

- 1) le vie di uscita e quindi la loro fruibilità in sicurezza e senza ostacoli;
- 2) le porte delle uscite di sicurezza con particolare riguardo ai maniglioni antipanico, alle serrature, alle cerniere, alla libertà di rotazione, al verso di apertura, ecc.;
- 3) le porte REI, con particolare riguardo ai dispositivi di autochiusura e al mantenimento del grado REI, oltre alla regolare chiusura delle cerniere, alla tenuta delle guarnizioni, ecc. .

La sorveglianza delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza deve essere effettuata in collaborazione con il personale comunale interno o con il personale scolastico con compiti di responsabile del servizio di protezione e prevenzione, con frequenza mensile.

Per gli estintori mobili e carrellati, sono previsti controlli periodici, così come dettagliati nella Norma UNI 9994 e qui elencati:

- 1) sorveglianza mensile in collaborazione con il personale interno agli immobili comunali;
- 2) controllo con frequenza mensile;
- 3) revisione ogni 36 mesi per estintori a polvere;
- 4) collaudo da eseguire ogni 6 anni.

Per gli idranti e i naspi, la Norma UNI EN 671-3 prevede i seguenti controlli periodici:

- 1) sorveglianza in collaborazione con il personale comunale interno agli immobili comunali, con frequenza mensile;
- 2) controlli di funzionamento semestrali;
- 3) controlli quinquennali delle tubazioni e delle manichette;
- 4) manutenzione periodica.

Per le alimentazioni idriche degli impianti automatici di estinzione incendi, la Norma UNI-CNVVF 9490, prevede i seguenti controlli periodici:

- 1) ispezioni semestrali per l'accertamento del funzionamento;
- 2) prove per le prestazioni dell'impianto con frequenza almeno annuale;
- 3) revisione generale con frequenza almeno ventennale o quando necessita.

Per i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio, la Norma UNI-CVVF 9795, prevede i seguenti controlli periodici:

- 1) sorveglianza continua in collaborazione con il personale interno agli immobili comunali;
- 2) ispezioni periodiche con frequenza semestrale;
- 3) manutenzione periodica.

La ditta appaltatrice, per ogni intervento di manutenzione e/o riparazione sugli impianti antincendio, distinto dalla manutenzione ordinaria, dovrà rilasciare la copia della dichiarazione di conformità di cui al D.M. n.37/08' con gli allegati obbligatori alla stessa. Di ogni apparecchiatura



sostituita dovrà rilasciare il manuale di manutenzione e uso, le istruzioni di montaggio e garantire la garanzia minima di 2 anni. Gli schemi degli impianti modificati e/o integrati e/o rifatti devono essere firmati da un tecnico abilitato nelle specifiche competenze e ad onere della ditta appaltatrice.

Per ogni immobile comunale controllato e/o verificato la ditta dovrà consegnare una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'elenco di tutte le anomalie e/o interventi di adeguamento degli impianti antincendio e una tabella su foglio elettronico "Excel" con il censimento delle apparecchiature degli impianti antincendio. La ditta dovrà provvedere a sua cura al rispetto delle frequenze delle verifiche periodiche per ogni immobile comunale curando un apposito scadenziario.

Nella nuova gara saranno previsti gli interventi straordinari per il ripristino del funzionamento di gran parte delle plafoniere di emergenza, per l'eliminazione delle perdite di acqua di alcuni impianti di estinzione incendi ad idranti, per l'adeguamento degli impianti NAF III, per il ripristino del funzionamento dei restanti impianti ad idranti UNI 45, per il ripristino di parte delle porte delle uscite di sicurezza, ecc.

Molfetta li 09.06.2016

Il Coordinatore della U.O. Reti e Infrastrutture
Istr. Dir. Ing. Onofrio De Bari

